

E' CONFIGURABILE UNA RESPONSABILITÀ 231 PER LE IMPRESE INDIVIDUALI?

Secondo una pronuncia del Tribunale di Ravenna (sentenza n. 1056 del 07/06/2021), l'impresa individuale non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

La succitata pronuncia ha, infatti, escluso profili di responsabilità a carico di un'impresa a cui erano contestati gli illeciti amministrativi di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Secondo l'interpretazione del Tribunale *"la scelta del termine 'ente' deve essere letta – stante l'impossibilità di formulare un elenco tassativo di soggetti – in sinergia con la espressa indicazione di soggetti nominati, quali le 'società' o le 'associazioni anche prive di personalità giuridica', di guisa da indirizzare l'interprete verso la considerazione di enti che, seppur sprovvisti di personalità giuridica, possano comunque ottenerla"*.

Il Giudice, dopo aver citato le interpretazioni giurisprudenziali contrapposte, ha ritenuto di *"escludere che l'impresa individuale (...) sia destinataria della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, poiché essa si applica ai soli soggetti meta-individuali"*; in caso contrario *"si finirebbe per dar luogo ad una doppia punizione del medesimo soggetto per il medesimo fatto, con violazione del principio del ne bis in idem sostanziale: la persona fisica, difatti, sarebbe punito quale autore materiale del reato e quale titolare dell'impresa che con lui, al fine, si immedesima"*.

Circa le elaborazioni giurisprudenziale sul tema dell'applicabilità del sistema 231 alle imprese individuali, non è stato possibile, nel corso degli anni, addivenire ad una posizione univoca, stante le divergenza di orientamenti.

La Corte di Cassazione, nella prima pronuncia afferente al tema, ha affermato che *«la disciplina prevista dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi»* (Cass., Sez. 6, n. 18941 del 03/03/2004). A tale conclusione la Suprema Corte è giunta valorizzando: 1) la voluntas legis, e precipuamente, in punto di non espressa inclusione, il portato esegetico condensato nel brocardo *'ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit'*; 2) l'esclusione di una disparità di trattamento, stante la diversità netta e sostanziale tra imprenditore individuale ed enti collettivi; 3) il divieto di analogia in malam partem, previsto dall' art. 25 Cost.».

In ottica differente si era collocata, invece, un'isolata pronuncia della Terza Sezione della Corte di Cassazione, secondo cui *«le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle imprese individuali, che devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di personalità giuridica utilizzata dall'art. 1, comma secondo, D. Lgs. n. 231 del 2001 per identificare i destinatari delle suddette disposizioni»* (Cass., Sez. 3, n. 15657 del 15/12/2010).

E' chiaro che il Giudice del Tribunale di Ravenna– *«ritiene condivisibile il primo degli orientamenti citati, dovendosi dunque escludere che l'impresa individuale (scilicet: l'imprenditore individuale) sia destinataria della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, poiché essa si applica ai soli soggetti meta-individuali»*.